



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Ai sensi dell'art. 38 del D.I. 28 agosto 2019, n.129

Adottato dal Consiglio d'Istituto del 15/10/2019 (Delibera n. 61)

## INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Criteri di assegnazione*
- Art. 3 - Doveri del concessionario*
- Art. 4 - Responsabilità del concessionario*
- Art. 5 - Fasce orarie*
- Art. 6 - Usi incompatibili*
- Art. 7 - Divieti particolari*
- Art. 8 - Procedura per la concessione*
- Art. 9 - Norme per la sicurezza*
- Art. 10 - Corrispettivi*
- Art. 11 - Svincolo del deposito cauzionale*
- Art. 12 - Concessione gratuita*
- Art. 13 - Provvedimento concessorio*
- Art. 14 - Concessione delle palestre*



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"**

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:
  - a) utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
  - b) utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.O.F. d'Istituto;
  - c) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico.

### Art. 2 – Criteri di assegnazione

1. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturali, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
  - a) al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generali e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
  - b) alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  - c) alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi senza fine di lucro;
  - d) considerando, particolarmente nell'ambito dell'attività culturale, la loro qualità e la loro originalità.
2. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto dell'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
3. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nel territorio di pertinenza dell'Istituzione scolastica.

### Art. 3 – Doveri del concessionario

1. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
  - a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
  - b) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  - c) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"**

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



- d) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, *provvedendo alla pulizia degli stessi*.
- f) prendere visione dei documenti scolastici relativi alla sicurezza e rilasciare dichiarazione di presa visione.
- g) attenersi scrupolosamente all'indice di affollamento dei locali previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- h) stipulare polizza assicurativa a copertura delle persone che entrano nei locali.
- i) rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza della scuola.
- l) rilasciare all'Istituzione scolastica dichiarazione di manleva, che sollevi la stessa da ogni responsabilità civile e penale.
- m) astenersi dall'utilizzo dei locali qualora riscontri una situazione di potenziale pericolo o ogni altra anomalia che dovesse riscontrare prima di dare inizio delle attività.

#### **Art. 4 - Responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
2. Possono essere utilizzate solo apparecchiature proprie, elettriche o di altra natura, certificate e a norma di legge. Va rispettato, in ogni caso, l'assorbimento massimo consentito delle prese elettriche. Eventuali apparecchiature di amplificazione devono essere utilizzate entro i limiti imposti dal regolamento comunale vigente.
3. L'Istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivanti dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa

#### **Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo**

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto per giorni feriali, compreso il sabato, e nei seguenti orari:

pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 22.00

Eventuali richieste per manifestazioni in giorni festivi debbono essere richieste in modo specifico.

#### **Art. 6- Usi incompatibili**

1. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
2. E' vietato l'uso dei locali per attività diverse da quelle autorizzate.
3. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"**

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



### Art. 7 – Divieti particolari

1. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
2. È inoltre vietato fumare, il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. Il rispetto del divieto è comunque anche a carico del concessionario.
3. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
  - a) è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'intestazione scolastica;
  - b) È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
  - c) qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
4. l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità e l'immediata cessazione della concessione;
5. I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciate in ordine e pulite e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

### Art. 8 – Procedura per la concessione

1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica con congruo anticipo e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Per le richieste che prevedono l'utilizzo per più giorni deve essere allegato calendario settimanale dell'utilizzo con relativi orari. La concessione può avere validità massima annuale e non è tacitamente rinnovabile. Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica
2. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale.
3. Una volta effettuate i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"**

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

### Art. 9 - Norme per la sicurezza

1. Il responsabile segnalato dal richiedente di cui all'art. III co. 1 lett. a, assume anche la responsabilità derivante dall'applicazione del presente Regolamento in materia di sicurezza dei locali scolastici.
2. Tale responsabile deve obbligatoriamente contattare il Dirigente scolastico e ritirare copie di tutti: documenti redatti a norma del D.Lgs. 81/2008 [Documento della Valutazione dei Rischi (estratto relativo alla zona oggetto della concessione), Piano di Emergenza, ...].
3. Il responsabile dell'Ente si impegna ad assicurare l'informazione per tutti i soggetti che a qualunque titolo, frequentano i locali concessi in uso, per il tempo e per le condizioni concordate nella concessione.
4. In caso di locali concessi per un intero anno, il responsabile si impegna a far effettuare 2 prove di evacuazione dei locali concessi.

### Art. 10 - Corrispettivi

Saranno stabiliti dal C.di I. di volta in volta.

Eventuale compenso stabilito potrà essere devoluto:

- 1) con un contributo in denaro;
- 2) con la fornitura di materiale di consumo da destinare ai plessi scolastici;
- 3) con eventuale gratuità per gli alunni/genitori dell'Istituto.

Diversamente: il costo giornaliero dell'uso occasionale dei locali, stabilito dal consiglio di Istituto, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze/pulizie sarà:

- € 100,00 per un solo giorno
- € 500,00 in caso di utilizzo dei locali scolastici sino al 30/6

non comprensivo di spese di personale.

Per eventuale personale di sorveglianza da fornire a cura dell'Istituzione scolastica saranno aggiunti costi, da determinare in base al CCNL Comparto Scuola 18/04/2018, a seconda della durata della loro presenza.

Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito dall'Istituzione scolastica:





MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEI"

Via Quadrelli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/340120- Fax: 0331/340120

email segreteria: [vaic860001@istruzione.it](mailto:vaic860001@istruzione.it) - [vaic860001@pec.istruzione.it](mailto:vaic860001@pec.istruzione.it)

[www.galileibusto.gov.it](http://www.galileibusto.gov.it)



### Art. 12 – Concessione gratuita

1. In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Di norma tali casi devono prevedere la partecipazione gratuita alle attività proposte di uno o più alunni dell'Istituto.
2. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria che non richieda prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.
3. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.

### Art. 13 – Provvedimento concessorio

1. Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico, e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo o di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, nel caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
2. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso o riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
3. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

### Art. 14 – Concessione delle palestre

1. La concessione delle palestre viene comunicata dall'Ente Comunale ed è subordinata, oltre al rispetto dei suddetti articoli, all'impegno da parte del soggetto utilizzatore ad assumersi l'onere per la manutenzione del defibrillatore (ove presente), compresa la sostituzione delle batterie e delle piastre quando necessario. Qualora la palestra venga utilizzata da più soggetti, ciascuno si impegna a farsi carico delle spese per la manutenzione del defibrillatore, in maniera proporzionale rispetto al tempo di fruizione.